FUTURA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani

Comune di
Piombino Dese
Provincia di Padova

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE INSERITO NEL NUOVO POLO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE (PD)

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generation EU- PNRR

FASE DI PROGETTO:

PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

fase	area	elaborato	n. elaborato	revisione	scala
PF	IO	RE	09	01	-----

CODICE ALLEGATO:

C.U.P.: B45E22000320006 (asilo nido)
C.U.P.: B42C22000220006 (scuola infanzia)

DESCRIZIONE ALLEGATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

Comune di PIOMBINO DESE,
Località RONCHI (PD) - Via Ronchi Sinistra n. 7
codice meccanografico istituto: PDIC86300R
codice meccanografico PES: PDAA86301N

Catastalmente censito:
C.T. Foglio 31 Mappale 279, 572, 1048, 1049
C.F. Foglio 31 Mappale 279 sub.4-6
Foglio 31 Mappale 572 sub.2

R.U.P. : **ing. ENRICO SARTOREL**

COMMITTENTE:

COMUNE DI PIOMBINO DESE
Area III^ - Servizi Tecnici

Piazza A. Palladio n. 1 - 35017 - Piombino Dese (PD)
p.iva: 00648560282 - c.f.: 80009710288

STUDI PROGETTAZIONE

Capogruppo Mandataria:

desARCHI
DAL CORSO & SCAPIN architetti

Dal Corso e Scapin architetti
Via Montesanto n. 9/A
30036 S. Maria di Sala (VE)
P.IVA 02606610273

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE A ARCHITETTO
FIDENZIO DAL CORSO N° 1297

STAFF DI PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICO-STRUTTURALE e COORD. SICUR. IN PROGETTAZIONE:	Arch. Fidenzio Dal Corso Arch. Alessandro Dal Corso
STRUTTURE:	Ing. Otello Bergamo
IMPIANTI:	Ing. Boscolo Ing. Guida

COLLABORATORI:

Arch. Chiara Scapin	Ing. Chiara Maria Ciatto
Arch. Federica Bellardita	Arch. Luigi Passerello
Ing. Michele Granziero	Ing. Rolando Di Lorenzo
Arch. Nicolò Baldan	Dott. Ing. Davide Stefani
Geom. Chiara Da Lio	Arch. Erica Agnese Corvino
Arch. Fabio Camberini	Ing. Giuseppe Versace
Arch. Lorenzo Marconi	Ing. Angela Pisciotta
Ing. Valerio Bagagli	Ing. Enrica Pirronello
Ing. Luca Lanatà	Arch. Valerio Bazzano
Dott. Ing. Mattia Giannetti	p.i. Marco Zucchetto
Ing. Marco di Russo	Luca Bragato
Arch. Giovanni Biscarini	p.i.Riccardo Candiani
Arch. Lorenzo Povelato	Ing. Massimo Simeone

rev.	descrizione	data	redatto	controllato
00	Prima emissione progetto di fattibilità tecnico economica	Marzo 2023	F.D.C.	F.D.C.
01	Revisione per validazione progetto	Aprile 2023	F.D.C.	F.D.C.

file:	PF_IO_RE_09_01 - Capitolato speciale d'appalto - Norme Amministrative	data emissione:	Aprile 2023

Ai termini di legge il presente elaborato non può essere riprodotto e comunicato a terzi senza espressa e preventiva autorizzazione del titolare

Copyright© by DAL CORSO & SCAPIN architetti

COMUNE DI PIOMBINO DESE
Piazza A. Palladio 1
35017 - Piombino Dese (PD)

LAVORI DI:	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE INSERITO NEL NUOVO POLO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generation EU- PNRR C.U.P.: B45E22000320006 (asilo nido) C.U.P.: B42C22000220006 (scuola infanzia)
R.U.P.:	ing. ENRICO SARTOREL
COMMITTENTE:	COMUNE DI PIOMBINO DESE - AREA III^ – Servizi Tecnici Piazza A. Palladio n°1 - 35017– Piombino Dese (PD) p.iva: 00648560282 - c.f.: 80009710288
PROGETTISTA:	DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI arch. FIDENZIO DAL CORSO Via Montesanto n°9/A – 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE) P.Iva 02606610273

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 4

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 4

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO 5

- Categoria prevalente 6
- Categorie scorporabili/subappaltabili 6
- Lavori a Corpo 8

ART. 4 – REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO 8

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 10

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 10

ART. 7 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 11

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 11

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 12

ART. 10 - PERSONALE DELL'APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI 13

ART. 11 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 14

ART. 12 - NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE 15

ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 16

ART. 14 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 16

ART. 15 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 16

ART. 16 - SUBAPPALTO 17

ART. 17 – PREZZARIO DI RIFERIMENTO, MODIFICHE, VARIANTI, VARIAZIONI CONTRATTUALI E VARIAZIONI DI PREZZO. 18

ART. 18 - CONSEGNA DEI LAVORI 20

ART. 19 - PROGRAMMA DEI LAVORI 22

ART. 20 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 24

ART. 21 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO 24

ART. 22 - SOSPENSIONI E PROROGHE 25

ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 25

ART. 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO 27

ART. 25 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 27

ART. 26 - CESSIONE DEI CREDITI – CESSIONE DI AZIENDA E ATTI DI TRASFORMAZIONE 27

ART. 27 - LAVORI A MISURA 28

ART. 28 - LAVORI A CORPO 29

ART. 29 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 30

ART. 30 - CONTO FINALE DEI LAVORI 30

ART. 31 – COLLAUDO 30

ART. 32 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA 32
ART. 33 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE 32
ART. 34 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 40
ART. 35 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE E RINVENIMENTI 40
ART. 36 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 41
ART. 37 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 41
ART. 38 – TUTELA DEI LAVORATORI 42
ART. 39 – MISURE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI 43
ART. 40 - SICUREZZA 43
ART. 41 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 46
ART. 42 – RISERVE 47
ART. 43 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 48
ART. 44 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 48
ART. 45 – RECESSO DAL CONTRATTO 48
ART. 46 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 48
ART. 47 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE, ECC. 48
ART. 48 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI 49

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE INSERITO NEL NUOVO POLO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generation EU- PNRR – C.U.P.: B45E22000320006 (asilo nido) C.U.P.: B42C22000220006 (scuola infanzia)" a Ronchi, frazione di Piombino Dese (PD).

2. Sono compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 48 comma 5 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, oltre che nell'offerta tecnica prodotta dal concorrente aggiudicatario. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'ambito dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

3. Tale intervento è "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" di cui al D.M. nr. 13 del 08/01/2021 e successiva rimodulazione con D.M. 116 del 18/05/2022 a seguito dell'inserimento degli interventi nel PNRR – Missione M4 Componente C1 Investimento 1.1 "Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

4. Come previsto all'art. 4 comma 2 del D.M. 116/2022 le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie o per altre evenienze legate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rispetto dei relativi obiettivi e finalità.

5. L'intervento, come sopra evidenziato, è finanziato in parte con risorse PNRR, PNC e fondi strutturali e dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17.

6. L'intervento deve assicurare il rispetto degli obblighi posti dal finanziamento e garantire il conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le principali opere che formano oggetto dell'appalto, risultanti dagli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, possono riassumersi nella realizzazione di:

- n.3 classi dimensionate per 46 bambini per l'asilo nido;
- n.6 classi dimensionate per 145 alunni per la scuola dell'infanzia;
- mensa, aule speciali e spazi di servizio;
- uffici, locali tecnici e di servizio posizionati al piano primo;

- demolizione della scuola materna “W. Disney” esistente;
- Realizzazione di sottoservizi e delle sistemazioni esterne.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dell'appalto **relativo al primo lotto** ammonta complessivamente ad **€ 3.925.733,03** (euro tremilioninovecentoventicinquemilasettecentotrentatre/03), così suddivisi:

Lavori	**Euro**
Lavori a base d’asta	€ 3 495 696,21
Costi della sicurezza per l’applicazione del PSC	€ 105 000,00
sommano	**€ 3 600 696,21**
Onorario progettazione definitiva – esecutiva (al netto di IVA e CNPAIA)	€ 325 036,82
Totale	**€ 3 925 733,03**

L’appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. B della L. 120/2020 e art. 51, comma 1 della L. 108/2021 con affidamento "congiunto", ex. art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alle progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica presentate in sede di gara.
L’importo contrattuale è costituito dall’importo dei lavori come risultante dalla “Lista delle lavorazioni e forniture” previste per l'esecuzione dell'opera, sommato all’importo delle progettazioni come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentati dell’importo totale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto è stipulato interamente “**a corpo**”.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara tramite la compilazione della “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera” non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dall’Amministrazione negli atti progettuali, ancorché rettificate o integrate dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, nonché la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi; **l’impresa pertanto, nel formulare l’offerta per quanto concerne il lavoro “a corpo” dovrà tener conto, oltre che dei quantitativi desunti dagli elaborati progettuali e dal presente capitolato, anche di eventuali opere e forniture aggiuntive necessarie alla perfetta funzionalità e collaudazione delle opere.**
I prezzi unitari di cui all’offerta, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la descrizione delle lavorazioni di contratto e per la definizione,

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono di seguito riportate:

Categoria lavorazione ex DPR n. 207/2010	*Opere a base di gara a corpo*	*Oneri sicurezza*	*Sommano per categoria*	*Manodopera*	*Categ. Obblig. DPR n. 207/2010*
	(Euro)	*(Euro)*	*(Euro)*	*(Euro)*	*(SI/NO)*
OG1	€ 2 676 814,82	€ 80 403,31	**€ 2 757 218,13**	€ 705 635,83	SI
OG11	€ 818 881,39	€ 24 596,69	**€ 843 478,08**	€ 164 143,58	SI
TOTALE	€ 3 495 696,21	€ 105 000,00	**€ 3 600 696,21**	€ 869 779,41	

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono le seguenti categorie ai sensi degli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010:

- **Categoria prevalente**

OG1 Edifici civili e industriali **Importo Euro 2.757.218,13** **Classifica IV bis**

Si precisa che le lavorazioni della categoria subappaltabile a qualificazione non obbligatoria OS23 sono state ricomprese nella categoria prevalente essendo eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione e possono anch'esse costituire oggetto di subappalto.

- **Categorie scorporabili/subappaltabili**

OG 11 Impianti tecnologici **Importo Euro 843.478,08** **Classifica III**

Per la qualificazione l'Appaltatore deve possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificato ai sensi del titolo III del Regolamento.

Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti

della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

La categoria OG11 è stata individuata ai sensi dell'art. 79 comma 16 risultando la seguente composizione:

DIMOSTRAZIONE OG11				
OS3	Impianti idrosanitari	€ 95 366,14	11,65%	min 10%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 407 908,17	49,81%	min 25%
OS30	Impianti elettrici, telefonici, rilevazione incendi	€ 315 607,08	38,54%	min 25%
	TOTALE	€ 818 881,39	100,00%	

Di seguito è riportato il corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria calcolato dalla Stazione appaltante sulla base dei criteri di cui D.M. 17/6/2016 come disposto dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016:

Categoria opere	Descrizione	Importo Lavori (Euro)	Sicurezza (Euro)	Somma Lavori e Sicurezza (Euro)	Importo progettazione definitiva (Euro)	Importo progettazione esecutiva (Euro)
E08	Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare	1 787 428,69 €	53 688,88 €	1 841 117,57 €	91 272,56 €	74 926,13 €
S03	Opere strutturali	889 386,13 €	26 714,43 €	916 100,56 €	45 415,27 €	37 281,63 €
IA01	Impianti idrico-sanitari	95 366,14 €	2 864,51 €	98 230,65 €	4 869,74 €	3 997,59 €
IA02	Impianti termici e di condizionamento	407 908,17 €	12 252,31 €	420 160,48 €	20 829,26 €	17 098,85 €
IA03	Impianti elettrici	315 607,08 €	9 479,87 €	325 086,95 €	16 116,04 €	13 229,74 €
				totali	**178 502,87 €**	**146 533,95 €**

L'appalto in questione verrà aggiudicato con procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. B della L. 120/2020 e art. 51, comma 1 della L. 108/2021 in deroga all'art. 59 comma 1 del Codice dei contratti, prevista solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Il concorrente risultato aggiudicatario in via definitiva sarà tenuto a dare esecuzione all'opera oggetto del presente appalto nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e della proposta tecnica presentata in sede di offerta.

I gruppi di lavorazione previste ritenuti omogenei vengono pertanto definiti, al netto della sicurezza, come segue:

- **Lavori a Corpo**

N°	CORPI D'OPERA	IMPORTO (netto sicurezza)	%
	LAVORI A CORPO		
1	EDILIZIA	€ 1 787 428,69	51,13%
2	STRUTTURE	€ 889 386,13	25,44%
3	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 407 908,17	11,67%
4	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	€ 95 366,14	2,73%
5	IMPIANTI ELETTRICI	€ 315 607,08	9,03%
	Totale lavori a corpo	**€ 3 495 696,21**	**100,00%**

NB: I corpi d'opera sopra riportati sono stati ottenuti riformulando il computo metrico estimativo allegato al progetto (elaborato *PF_IO_EC_02_00 - Computo metrico estimativo*) raggruppando le singole voci di lavorazione per gruppi di lavorazioni omogenee, al fine di facilitare le operazioni di contabilità a corpo durante l'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 4 – REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

Successivamente alla stipula del contratto, il Responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto. Il Progetto definitivo-esecutivo dovrà essere redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, integrato dall'offerta tecnica dell'appaltatore, e delle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri acquisiti e dal parere della Soprintendenza Archeologica a seguito dei sondaggi archeologici, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo. Questo verrà recepito dalla Stazione appaltante mediante proprio provvedimento e costituirà elemento vincolante per la progettazione esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori.

Il progetto definitivo - esecutivo dovranno essere costituiti da tutti gli elaborati previsti al Capo I, Sez. III, art. 24-43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il progetto esecutivo costituisce l'espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente e in ogni particolare l'intervento da realizzare.

Tutte le modifiche che l'aggiudicatario intende apportare al progetto definitivo - esecutivo rispetto alle previsioni del progetto di fattibilità tecnica economica, comprendente le migliorie di gara, dovranno essere preliminarmente discusse con il Responsabile unico del procedimento.

Il tempo utile per la presentazione del progetto definitivo – esecutivo è di 75 gg (settantacinque giorni) naturali e consecutivi a partire dalla data dell'ordine del Responsabile unico del procedimento, le fasi progettuali potranno essere svolte singolarmente o in modo accorpato a discrezione dell'aggiudicatario.

Qualora gli elaborati progettuali pervengano oltre i termini suindicati verrà applicata una penale pecuniaria pari all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo. Sono ricompresi nel tempo contrattuale non meno di tre incontri col Responsabile unico del procedimento, presso gli Uffici Comunali, senza oneri aggiuntivi.

Se la consegna del progetto definitivo - esecutivo dovesse, per esclusiva colpa del soggetto appaltatore, ritardare di un periodo eccedente la scadenza stabilita di ulteriori giorni 10 (dieci) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno, atteso il rispetto dei tempi per l'attuazione dell'intervento finanziato con fondi del PNRR.

Qualora il progettista ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al Responsabile del procedimento, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e delle migliorie presentate in sede di offerta, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Qualora il Responsabile del procedimento ne ravvisi la necessità, può disporre con apposito ordine di servizio, che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto definitivo nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020, o della stipulazione del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad introdurre nel progetto definitivo - esecutivo, anche se già elaborato, tutte le modifiche richieste dalla stazione appaltante che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, sopravvenute in fase di verifica del progetto, stesso senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi. Sono parimenti compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati del progetto richiesti dai vari Enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni o autorizzazioni di competenza. Nel progetto esecutivo dovranno essere indicate le fasi dei lavori ed un cronoprogramma.

Il Progetto definitivo - esecutivo dovrà essere trasmesso in duplice unica su supporto cartaceo; dovranno inoltre essere restituiti su supporto ottico digitale (CD o DVD) tutti gli elaborati in formato .pdf, nonché gli elaborati grafici in formato BIM, .dwg e gli elaborati di testo in formato .doc.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione a causa di errori od omissioni al progetto.

La garanzia è prestata nella misura e con le prescrizioni previste dall'articolo 103, comma 1 del Codice dei contratti e qualora non corrispondente alla polizza obbligatoria prevista dall'art. 3, comma 5 lett. e) del d.lgs. 13 agosto 2011 n. 138, sarà opportunamente integrata secondo le indicazioni della Stazione appaltante.

La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei contratti, ovvero dall'Appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.

La stazione appaltante visionerà in corso di elaborazione sia lo stato di avanzamento sia lo stato di definizione progettuale

degli elaborati esecutivi e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni che l'appaltatore sarà tenuto ad introdurre nel progetto esecutivo.

Il progetto definitivo - esecutivo sarà approvato dalla stazione appaltante entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta consegna, sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica e previa la verifica del progetto secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e validazione dello stesso da parte del Responsabile del procedimento.

Qualora il progetto definitivo - esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il R.U.P avvia la procedura dell'art 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in ogni altro caso di mancata approvazione del progetto definitivo - esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto prescritto in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna de lavori.

In merito alle varianti previste dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate con le modalità indicate al citato art. 106.

Le eventuali consulenze di cui l'appaltatore potrà servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti capo o meno all'appaltatore medesimo, sono da ritenersi integralmente comprese e compensate nell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva verrà effettuato in favore dell'appaltatore entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Codice dei Contratti e del Regolamento nella parte ancora in vigore, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- Il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

- il presente capitolato speciale d'appalto parte prima e parte seconda (norme tecniche opere edili, impianti meccanici e impianti elettrici) comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ivi compresi i pareri resi dai vari enti in sede di conferenza dei servizi preliminare convocata ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 24, e il parere della soprintendenza archeologica;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs 81/2008, e successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207/2010;
- le polizze di garanzia;
- il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del Codice dei contratti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità in applicazione dell'art. 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell'Art. 28 del presente capitolato;
- la «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» che, ai sensi dell'Art. 3, costituisce il nuovo Elenco Prezzi Unitari.
- La dichiarazione di subappalto.

ART. 7 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, il d.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore (sopra e di seguito indicato come Regolamento), il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale, nelle parti non abrogate dal predetto Regolamento, il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"), le Linee Guida Anac,

il D. Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per

quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. L'appaltatore dà atto di aver verificato l'esistenza e reperibilità sul mercato dei materiali, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione die lavori e di aver previsto soluzioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei residui di lavorazione secondo la normativa vigente, il rispetto dei C.A.M. e del principio del D.N.S.H..
4. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
5. Considerato che l'intervento sarà realizzato in prossimità di una scuola che resterà attiva per parte dei lavori, le lavorazioni di cantiere dovranno essere organizzate in modo tale da consentire il regolare andamento delle attività didattiche adeguandosi alle necessità dell'istituto stesso. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà essere presente agli incontri organizzato dal R.U.P. e/o D.LL. e C.S.E. con il Dirigente scolastico e con il RSPP dell'Istituto.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti all'esecuzione dei lavori in appalto.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; Il tecnico dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione: dovrà possedere i requisiti professionali e la necessaria

qualificazione da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione per tale mansione, in relazione al tipo di lavoro. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo o collegio professionale, se non è alla propria stabile dipendenza, qualificato idoneo per sovrintendere all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore di Cantiere rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico ricevuto, anche soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo, in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'impresa appaltatrice sia di tutte le imprese subappaltatrici e subcontraenti impegnate nell'esecuzione dei lavori.
7. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle specifiche leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dal cantiere di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.
8. Prima della stipula del contratto l'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
10. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

ART. 10 - PERSONALE DELL'APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'appaltatore dovrà provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e moralità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alla necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.
2. L'appaltatore risponde delle idoneità dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo.

3. Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
4. L'appaltatore dovrà assumere un tecnico abilitato, ove già non disponga, per l'effettiva direzione dei lavori per conto dell'Impresa. Detto tecnico dovrà mantenersi in stretto contatto con la Direzione dei Lavori.
5. L'appaltatore dovrà assumere un tecnico abilitato, ove già non disponga, per l'effettiva direzione dei lavori per conto dell'Impresa. Detto tecnico dovrà mantenersi in stretto contatto con la Direzione dei Lavori. L'appaltatore dovrà espressamente dichiarare se il direttore di cantiere è delegato alla firma degli atti contabili.

ART. 11 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

1. In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all'ultimazione completa di una parte dell'opera e ciò per la necessità di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso l'Impresa non avrà diritto di indennizzi di sorta.
4. In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla Direzione dei Lavori di cui al successivo art. 19.
5. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
6. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.
7. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell'Appaltante o della Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l'Appaltante accetti le opere così eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualità e magistero stabiliti dal contratto.
8. Il programma dei lavori di progetto costituisce la base di riferimento per la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.
9. Tale programma non ha carattere cogente per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori che è comunque di

competenza dell'Impresa.

10. L'impresa potrà quindi proporre al coordinatore per l'esecuzione, una diversa programmazione delle fasi, corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.

ART. 12 - NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n. 203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 101 comma 3 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, l'art. 6 del D.M. n. 49/2018 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme all'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 e relativo allegato (in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 8 del 20 febbraio 2018).
4. Il progetto rispetta quanto previsto in merito ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e successivi Decreti ed in particolare il Decreto 23 giugno 2022 emesso dal Ministero della Transizione Ecologica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi."
5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. 106/2017 e a Regolamento UE n.305/2011.
6. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 nr. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
7. L'appaltatore, coerentemente con i tempi previsti per gli approvvigionamenti dei materiali e delle forniture, dovrà sottoporre per l'approvazione alla D.LL. l'elenco dei campioni da prelevare, le modalità di prelievo, le prove tecniche ed i requisiti minimi di accettabilità, di ogni materiale/fornitura.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del D.LL., completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni con congruo anticipo rispetto alla messa in opera; nel caso in cui le verifiche della D.LL. sui materiali approvvigionati non risultassero idonee, gli

stessi saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà eseguire ulteriori campionature/verifiche tali da garantire la qualità prevista, fino all'accettazione della D.LL; tutti i materiali e le forniture devono essere conformi ai campioni approvati; tutte le spese per la predisposizione delle campionature e delle prove sono a totale carico dell'Appaltatore. Restano fermi i diritti e i poteri della S.A. in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o l'esecuzione di una lavorazione più accurata.

9. Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. n. 120/2020 per le procedure di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 indette entro il 30 giugno 2023, per la partecipazione alla gara non è richiesta la garanzia provvisoria.

2. In materia di costituzione della garanzia definitiva da presentare per la sottoscrizione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Le polizze dovranno essere redatte in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. nr. 31 del 19/01/2018.

ART. 14 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. In materia di riduzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 13 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 93, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

ART. 15 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione così come prevista all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel supplemento ordinario n. 13/L).

2. Più precisamente, la polizza deve prevedere:

- le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione, di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M. 19/01/2018, n. 31, devono corrispondere:
  - alla Partita 1 – Opere in esecuzione: pari all'importo di aggiudicazione dei lavori;

- alla Partita 2 – Opere preesistenti: pari all'importo di aggiudicazione dei lavori;
- alla Partita 3 – Demolizione e sgombero: ad € 500.000,00;

- la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di Euro 5.000.000,00.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 106, comma 1, lettera d del codice degli appalti), l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di progettazione può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 2 del D.L. n. 77/2021 come convertito in L. n. 108/2021, nonché dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021. L'Appaltatore può affidare in subappalto i lavori in oggetto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. Resta comunque inteso che l'appaltatore dovrà eseguire le lavorazioni nella categoria prevalente nella misura del 50,01%.

5. Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, così come sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera c), del D.L. n. 77/2021 come convertito in Legge n. 108/2021 da intendersi integralmente recepito.

6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

7. L'affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni ed il contratto deve contenere le seguenti clausole contrattuali:

- l'indicazione che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- l'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale importo non viene applicato alcun ribasso;
- che il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010.

8. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 13 del citato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall' "Appaltatore" il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'"Appaltatore".

9. Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010.

10. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

11. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 17 – PREZZARIO DI RIFERIMENTO, MODIFICHE, VARIANTI, VARIAZIONI CONTRATTUALI E VARIAZIONI DI PREZZO.

1. Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è quello emanato, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022 dalla Giunta regionale del Veneto che ha approvato il "Prezzario regionale 2022", tenuto conto che il prezzario così aggiornato cessa di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

2. Ai fini della stima del prezzo a base di gara, oltre al prezzario di cui al comma 1, si richiama inoltre quanto indicato

nella premessa dell'elaborato Elenco Prezzi Unitari.

3. In relazione alla revisione dei prezzi, si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. "Decreto Sostegni ter") convertito, con modificazioni con Legge 28 marzo 2022, n. 25, dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018. In particolare, fino al 31 dicembre 2023 (salvo proroghe) in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, sono valutate dalla stazione appaltante le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano esse in aumento o in diminuzione, nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e si procederà a compensazione per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza nei limiti delle risorse disponibili da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, commi 7 e seguenti del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.
4. L'istanza di compensazione di cui al precedente punto 2 deve riguardare esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.
6. In merito alle varianti in corso d'opera e modifiche, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, fatte salve eventuali diverse indicazioni che verranno inserite negli accordi con il Ministero dell'Istruzione ai fini del finanziamento dell'opera. Si rinvia altresì a quanto previsto all'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 nr. 49.
7. Le eventuali varianti dovranno comprendere, in base all'entità delle opere da variare e comunque se ritenuto necessario dalla D.LL e/o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento a cura dell'Appaltatore dei seguenti documenti: Cronoprogramma, Piani Operativi di Sicurezza dell'Appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori. L'Appaltatore per la redazione di tale documentazione non avrà diritto ad alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già previsto per il contratto.
8. Le varianti dovranno essere approvate formalmente dalla Stazione Appaltante prima della loro realizzazione. L'Appaltatore non potrà introdurre di propria iniziativa alcuna variante ai lavori previsti nel contratto senza la preventiva approvazione scritta della variante da parte Stazione Appaltante. Delle varianti apportate senza detta approvazione potrà essere disposta l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore.
9. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
10. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
11. La polizza a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
12. Possono essere altresì essere autorizzati dal R.U.P., ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016,

interventi di modifica disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

13. I prezzi di contratto in ogni caso vanno a compensare:

a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d. circa i lavori a corpo e a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.,

e. quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

14. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificasse la necessità di redigere delle modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i., i prezzi a cui fare riferimento, oltre ai prezzi di cui all'elenco prezzi/lista delle lavorazioni contrattuale ribassato del ribasso di gara, saranno quelli del prezzario Regionale Veneto, in ogni caso aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero come indicato al comma 2 del presente articolo: ai predetti prezzi sarà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara. Per voci mancanti dal prezzario Regionale i prezzi saranno desunti:

a. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta;

c. ricavandoli da preventivi di ditte produttrici operanti sul mercato. I nuovi prezzi saranno concordati tra l'Appaltatore e la DL.

ART. 18 - CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020, fino al 30 giugno 2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d'appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

2. La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto e comunque deve avvenire entro e non oltre il **30/11/2023** al fine del rispetto del finanziamento PNRR sui lavori in oggetto.
3. Nel giorno e nell'ora fissati che verranno comunicati con congruo anticipo dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
6. La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
8. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
9. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
10. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo art. *19*, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
11. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
12. L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016. In tal caso nel verbale di consegna verranno indicate, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere

provvisionali.

13. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili, come previsto dall'art. 5 comma 9 del D.M. 49/2018.

14. Dato atto che l'intervento sarà realizzato in un edificio ad uso scolastico, la cui attività didattica rimane attiva per parte della durata dei lavori, l'appaltatore dovrà tenere conto, nella programmazione dei lavori, dell'attività scolastica, considerando anche la possibilità di eseguire maggiori lavori o i lavori interni nei periodi di sospensione dell'attività didattica senza che sia dovuto alcun onere aggiuntivo all'appaltatore.

ART. 19 - PROGRAMMA DEI LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione della progettazione e dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del D.M. n. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. Entro 7 giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'Affidatario l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Affidatario entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.
3. Decorsi 7 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
   - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
   - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione;
   - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori

intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dall'Amministrazione, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4;
6. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.
7. La Direzione Lavori ha la facoltà di chiedere un tempestivo aggiornamento del programma dei lavori ogni qual volta ne ravveda la necessità ai fini di garantire il corretto andamento del cantiere.
8. Al fine del rispetto dei target e milestone previsti dal finanziamento del Ministero dell'Istruzione per tale intervento sarà responsabilità dell'appaltatore garantire i tempi previsti nel CSA ed in ogni caso garantire l'esecuzione di tutte le opere e la consegna della documentazione di sua competenza e qualsiasi onere a carico dell'appaltatore stesso in tempo utile ai fini del buon esito del finanziamento stesso e al fine di garantire all'istituto scolastico l'ingresso nei nuovi locali nei tempi previsti dal cronoprogramma. In caso di ritardi si rinvia all'art. 21 i fini dell'applicazione delle penali.
9. In tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
10. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
11. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti

come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall'appaltatore, né al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi. Si rinvia anche a quanto previsto all'art. 11 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 nr. 49.

12. In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 10 del Decreto 7 marzo 2018 nr. 49.
13. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
14. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 20 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

1. Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione lavori.

2. Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante dei danni eventuali.

3. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

4. Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. n. 49/2018.

5. Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 21 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **825 (ottocentoventicinque giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e articolati in unica fase, come meglio specificato nell'elaborato "*PF_IO_RE_08_00 - Cronoprogramma dei lavori*" e negli elaborati di progetto:

- fase unica (825 gg): demolizione dell'asilo esistente e realizzazione delle opere;

Per consentire la prosecuzione delle attività scolastiche e contenere i tempi di realizzazione dell'opera la consegna dei lavori verrà effettuata in due fasi successive:

- fase 1: consegna generale con esclusione dell'edificio scolastico che resterà in uso.
- fase 2: consegna della scuola esistente per sistemazioni esterne.

All'avvio e alla fine dei lavori saranno redatti i relativi verbali di consegna dei lavori, anche al fine di monitorare l'ordinato andamento dei lavori ed il rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti.

Il tempo utile complessivo di 825 gg per dare i lavori ultimati decorrerà dalla data del verbale di consegna lavori (che non sarà considerato un verbale di consegna parziale ai sensi dell'art.5 comma 9 del DM 49/2018) e si concluderà con il verbale di ultimazione dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'incidenza delle giornate sfavorevoli (nella misura delle normali prescrizioni di andamento stagionale).
3. Inoltre, considerato che l'intervento sarà realizzato in parte sul sedime di un edificio ad uso scolastico attivo per una parte della durata del cantiere, sono stati calcolati i giorni di sospensione e di rallentamento e pertanto non possono essere concesse né sospensioni né proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere.
5. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 (UNO) per mille dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L'entità della penale non potrà in ogni caso superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

ART. 22 - SOSPENSIONI E PROROGHE

In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli artt. 10 e 23 del D.M. n. 49/2018.

ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti percento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di **Euro 400.000,00** (diconsi euro quattrocentomila/00).
4. Al completamento di ogni Sal dovranno essere consegnate le certificazioni e le dichiarazioni delle parti strutturali o

impiantistiche già completate e collaudate.

5. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

6. Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 113 bis commi da 1 bis a 1 septies del D.Lgs. n. 50/2016 introdotti con la Legge n. 238/2022.

7. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), che possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 6. Analogamente si dispone nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti dall'appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell'importo previsti dal presente capitolato per ciascuna rata.

9. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. In relazione al conto finale dei lavori si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 49/2018. Si rinvia all'art. 30 del presente capitolato

9. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ed il relativo pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e non

costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

ART. 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2002.

2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 25 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 26 - CESSIONE DEI CREDITI – CESSIONE DI AZIENDA E ATTI DI TRASFORMAZIONE

1. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 106, comma 13, del

D. Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione, o insolvenza etc., si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n. 50/2006.

ART. 27 - LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi contrattuali di cui alla lista delle lavorazioni.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario.
5. I costi della sicurezza di cui all'articolo 3, per la parte prevista a misura, sono misurati e valutati secondo le specificazioni date nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché nell'enunciazione delle singole voci, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell'appalto.
6. La contabilizzazione dei costi della sicurezza a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari delle singole voci delle misure di sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dell'elenco dei prezzi unitari delle misure di sicurezza.
7. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a misura in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
8. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza.
9. La contabilità dei lavori a misura viene effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 13, 14 e 15 del D.M. n. 49/2018.

ART. 28 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni e forniture.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'art.3, allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo della parte a corpo a base d'appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per l'esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel presente C.S.A.
5. I costi della sicurezza di cui all'articolo 3, per la parte prevista a corpo, sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dall'Amministrazione, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell'appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e no, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
8. La contabilità dei lavori a corpo va effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 13, 14 e 15 del D.M. n. 49/2018.

ART. 29 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate all'art. 12, comma 1 del D.M. n. 49/2018 e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.
2. Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
3. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 30 - CONTO FINALE DEI LAVORI

1. Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Il conto finale verrà emesso a seguito del rilascio di tutte le certificazioni, delle dichiarazioni di conformità, dei collaudi, delle dichiarazioni di corretta posa in opera, della documentazione necessaria al rispetto dei principi del DNSH e di qualsiasi altra certificazione necessaria al rilascio di Autorizzazioni/Nulla Osta da parte degli Enti preposti
3. e finalizzata all'utilizzo dell'edificio da parte dell'utenza scolastica e a seguito della consegna da parte dell'impresa degli elaborati "as-built" (come costruito).
4. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
5. Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. n. 49/2018.

ART. 31 – COLLAUDO

1. In ordine al collaudo si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 12 del D.M. n. 49/2018.
2. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
3. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso

entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
6. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata a un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare, sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
9. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, con le modalità previste per legge e nel presente articolo.
10. Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
11. Tutti i prodotti, le forniture e le apparecchiature dovranno essere sottoposti da parte dell'Appaltatore alle ispezioni, alle prove ed ai collaudi previsti dalle norme di legge, in contraddittorio con la D.LL.
12. Dovrà essere consegnata dall'Appaltatore, a seguito dell'emissione dell'ultimo SAL e prima della liquidazione del saldo con il conto finale, la dichiarazione di conformità degli impianti installati e qualsiasi altra certificazione/dichiarazione relativa ai lavori svolti, nonché la documentazione relativa al rispetto dei principi DNSH.

13. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

14. La Stazione Appaltante, anche tramite la D.LL., si riserva la facoltà di presenziare alle prove e ai collaudi sia in cantiere, sia presso le sedi dei fornitori.

15. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, con oneri a suo totale carico, quanto necessario per l'esecuzione dei collaudi. Tutti gli oneri per l'esecuzione delle prove e dei collaudi sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

16. In particolare, seguendo scrupolosamente le indicazioni dell'impresa/ditta incaricata dei prelievi dei materiali, l'Appaltatore dovrà garantire la corretta custodia dei prelievi di calcestruzzo (provini cubici), di ferro di armatura e dei campioni di qualsiasi altro materiale in locale/spazio opportunamente dedicato fino a quando gli stessi campioni non vengano trasportati in laboratorio.

17. Le operazioni di collaudo che verranno eseguite in corso d'opera, si intendono comprese nel tempo contrattuale.

ART. 32 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

1. Qualora vi sia la necessità di ultimare l'opera, o parte di essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio, si procederà alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'articolo 230 del *Regolamento.*

ART. 33 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone

addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto, salvo quanto previsto all'art. 16 in merito alla responsabilità solidale del subappaltatore;

e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

f) la conservazione dei prelievi di materiale (es. provini di calcestruzzo e acciaio) presso il cantiere in luogo idoneo e opportunamente dedicato, fino al trasporto degli stessi campioni in laboratorio; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;

g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

k) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

u) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

v) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

w) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

x) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di

esposizioni ai rumori;

y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere/dal certificato di regolare esecuzione;

z) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

aa) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

bb) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

cc) l'installazione di idonei mezzi/apparecchi di sollevamento (vedi gru o similari) per la movimentazione dei materiali nell'ambito del cantiere durante tutta la durata dei lavori;

dd) l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere, all'interno del Piano Operativo della Sicurezza, il Piano delle Demolizioni, regolato dal D.Lgs. 81/2008 dall'art. 150 all'art. 156, nel quale sono contenute le fasi di demolizione delle opere previste nel progetto esecutivo, l'ordine delle demolizioni, le misure di sicurezza adottate, il convogliamento del materiale da demolizione, la verifica del contenuto minimo di riciclato previsto dai principi D.N.S.H., gli sbarramenti previsti nelle zone di demolizione e quant'altro sia necessario per integrare e/o modificare quanto previsto nella relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

ee) l'Appaltatore ha l'obbligo di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, osservando una scrupolosa raccolta differenziata per gli imballi e la pulizia generale del cantiere, per le opere di sua competenza a propria cura e spese, secondo anche quanto previsto dai C.A.M. e dai principi del D.N.S.H;

ff) l'Appaltatore ha l'obbligo di protezione contro gli agenti atmosferici nei periodi di eventuale sospensione dei lavori, mediante esecuzione di opere occorrenti per la protezione delle strutture, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

gg) l'Appaltatore nei casi in cui lo riterrà necessario o su apposita richiesta della D.LL., ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire e/o delle apparecchiature/impianti da installare, svilupperà gli elaborati di cantierizzazione (costruttivi di cantiere) senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi per l'Appaltatore stesso. Tali elaborati, quali dettaglio della progettazione esecutiva, dovranno contenere come minimo:

- Il particolare costruttivo oggetto dell'elaborato in scala opportuna e almeno 1:50.
- I materiali impiegati nelle lavorazioni previste e l'eventuale riferimento ai documenti con i quali la DL ha effettuato la prevista approvazione (nel caso in cui i materiali impiegati non siano ancora stati approvati dalla DL, l'Appaltatore fornirà insieme all'elaborato costruttivo anche tutta la documentazione necessaria al

processo approvativo della DL stessa).

- Il riferimento costante agli elaborati della fase esecutiva di cui sono il dettaglio. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'appaltatore ai sensi di legge, devono essere sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori sette giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, o approvvigionamenti sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81. Il direttore dei lavori entro sette giorni dalla consegna degli elaborati provvede all'approvazione degli stessi, comunicando gli esiti all'Appaltatore attraverso appositi verbali di verifica dopo averne verificato la congruità o la rispondenza con il progetto esecutivo. Il DL potrà approvare, non approvare o approvare con note gli elaborati di cantierizzazione subordinando, in quest'ultimo caso, l'avvio delle lavorazioni/installazioni/approvvigionamenti alla riemissione degli elaborati integrati con quanto richiesto dalla stessa DL;

hh) la redazione di tutti gli elaborati necessari e richiesti dal Collaudatore Statico e dal Genio Civile per il rilascio del collaudo statico e dell'Autorizzazione Sismica sulle strutture;

ii) assistenza al sopralluogo, con l'esecuzione delle verifiche e delle prove richieste, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;

jj) la presenza durante tutte le riunioni di coordinamento, indette dal Direttore dei Lavori;

kk) La consegna di tutti i documenti, manuali d'uso e schede tecniche necessarie all'aggiornamento del piano di manutenzione e l'aggiornamento dello stesso;

ll) le spese per le copie dei disegni di progetto, sia d'insieme che di dettaglio, necessarie per la stesura delle copie del contratto, per usi di cantiere e dell'impresa, nonché le spese per le copie dei disegni di contabilità;

mm) la consegna, in occasione dell'emissione di ogni S.A.L. e prima della liquidazione del saldo con il Conto Finale, di tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti installati, le dichiarazioni di corretta posa delle opere eseguite e qualsiasi altra certificazione necessaria sui materiali utilizzati e sulla loro posa. Si ribadisce che il conto finale verrà liquidato previa consegna delle dichiarazioni e certificazioni necessarie;

nn) entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere ad una accurata pulizia finale di tutti i locali e dell'area di cantiere, dovrà provvedere inoltre allo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro i termini indicati dalla Direzione Lavori; il Direttore dei Lavori potrà richiedere all''Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi. Gli oneri legati all'espletamento del servizio di pulizia, nessuno escluso, sono compresi e compensati nell'importo complessivo posto a base di gara.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'Appaltatore deve attivarsi, con congruo anticipo, sentito il Direttore dei Lavori, presso Enti ed Aziende titolari di manufatti e/o servizi interrati e/o aerei (anche non segnalati preventivamente), che interferiscono con i lavori e/o che vanno spostati (in base, o meno, anche ad accordi tra Gestore e Stazione Appaltante), per ottenere l'intervento tempestivo dell'Ente e/o Azienda, in modo da garantire la regolare esecuzione delle opere contrattuali e l'osservanza del programma lavori. L'Impresa è obbligata, prima di dare inizio ai lavori, ed in ogni caso non oltre 10 gg dalla consegna degli stessi, ad effettuare un sopralluogo e ad effettuare tutte le ricerche, saggi o scavi, atti ad individuare l'esistenza e l'esatta posizione di eventuali servizi (condutture, cavi, tubazioni, ecc.) segnalati da progetto o meno, quindi compresi anche quelli sconosciuti, esistenti nell'ambito dei lavori da eseguire o che possono comunque interferire con essi. Essa è obbligata a munirsi del nulla osta delle predette Aziende, qualora la zona interessata dai lavori, si trovi interessata dai citati servizi e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Aziende affinché siano evitati danneggiamenti agli impianti, fermo restando la piena responsabilità per eventuali danni, anche accidentali, arrecati.

5. Sono a carico dell'Appaltatore le pratiche relative alla gestione delle terre e rocce da scavo ed il trasporto, scarico e smaltimento (compreso onere di discarica) di tutti i materiali di risulta del cantiere, come pure la compilazione e la trasmissione agli organi competenti, di tutti i modelli e documenti necessari. In particolare l'appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto previsto dalla normativa ambientale sulle terre e rocce da scavo e sui rifiuti, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt.185 e 186 dello stesso decreto legislativo n.152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19/01/2009, n. 2. È a carico e a cura dell'Appaltatore compilare, sottoscrivere e trasmettere alla Direzione Lavori, alla Committenza ed all'A.R.P.A.V. il Modello 1 (prima dell'inizio dei lavori di scavo) ed il Modello 2 (terminati i lavori di scavo), ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n.69/2013, convertito con Legge 09 agosto 2013 n. 98. È a carico e cura dell'Appaltatore trasmettere all'A.R.P.A.V., unitamente al modello 1, le analisi di laboratorio su uno o più campioni di terreno e l'indagine ambientale del sito forniti dalla Committenza o prodotta dallo stesso Appaltatore secondo quanto previsto da progetto. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli

adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

6. L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.

7. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

8. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Le foto dovranno essere identificate nelle planimetrie con numerazione e coni visuali, e ordinate cronologicamente.

9. L'appaltatore dovrà fornire la formazione (almeno 2 giornate di formazione in presenza) del personale tecnico del gestore degli impianti e del personale dell'Istituto Scolastico, al fine del corretto utilizzo e funzionamento degli impianti e delle componenti del fabbricato. In tale occasione dovrà consegnare al personale un manuale di uso e manutenzione abbreviato "short" delle principali apparecchiature per facilitare l'operatore a ricordare le procedure prioritarie e le funzioni più frequenti.

10. L'appaltatore Inoltre dovrà garantire inoltre l'assistenza al corretto funzionamento di tutti gli impianti realizzati e i macchinari installati a partire dal rilascio dell'agibilità e fino al collaudo definitivo.

11. L'appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla redazione degli elaborati "come costruito" (as-built) sviluppati aggiornando gli elaborati della fase esecutiva e costruttiva con tutte le informazioni necessarie a rappresentare le reali modalità di costruzione delle opere oggetto dell'elaborato; la redazione informatizzata del progetto realizzato dovrà rispettare l'organizzazione dei layers e dei blocchi indicata dal responsabile del

Procedimento e dovrà essere compatibile con quanto stabilito dal gestore del software della manutenzione; al termine della realizzazione delle opere, prima della redazione del collaudo tecnico-amministrativo, l'appaltatore dovrà fornire al DL una copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo e digitale su supporto informatico su files in pdf ed in formato digitabile; l'elaborazione del modello dovrà avvenire con piattaforma BIM. Il conto finale verrà emesso e liquidato previa consegna di tutti gli elaborati "come costruito".

12. L'appaltatore deve produrre a proprio carico la documentazione necessaria al rilascio da parte del RUP del Certificato di agibilità ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L.R. 27/2006, ovvero:

- as built di opere edili, strutturali ed impiantistiche realizzate;
- dichiarazioni di conformità e/o collaudi degli impianti;
- dichiarazioni di corretta posa;
- certificazioni utili all'ottenimento dell'agibilità;
- predisposizione e presentazione alla DL di tutte le dichiarazioni di conformità e dichiarazioni/certificazioni e su prodotti installati e lavorazioni eseguite, anche a firma di professionista abilitato 818/84, iscritto in albo professionale e negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai fini della presentazione della SCIA ai Vigili del Fuoco;
- pratica INAIL per l'impianto termico ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975;
- tutta la documentazione per l'installazione e l'attivazione dell'impianto fotovoltaico, nonché le relative pratiche previste dalla normativa vigente con gli enti preposti: E-Distribuzione SPA, GSE.

13. Il conto finale verrà emesso e liquidato previa consegna di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dell'agibilità.

14. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

15. L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'appalto. In caso di inadempimento, l'appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti della stazione appaltante per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali dell'appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dagli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'appalto, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

16. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

ART. 34 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 3,50 (larghezza) per m. 2,50 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

2. Nel cartello di cantiere deve essere riportato il logo dell'Unione Europea comprensivo della dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU".

ART. 35 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE E RINVENIMENTI

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo indicato dalla stazione appaltante all'interno del territorio comunale, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

2. I materiali provenienti dalle demolizioni e non suscettibili di recupero devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti.

3. In caso di rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico durante le operazioni di demolizione, di scavo e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. n. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare

verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

4. L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
5. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
6. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART. 36 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

1. I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall'appaltatore, né al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi.

ART. 37 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
4. In relazione all'accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
5. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell'articolo 232 del Regolamento 207/2010.
6. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e

regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

7. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell'opera, l'agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
8. È fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

ART. 38 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è pertanto tenuto all'esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si applicano anche le ulteriori seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
   - obbligo dell'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
   - obbligo per l'appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
   - obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'art. 30 c. 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

   I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ART. 39 – MISURE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure all'ufficio di direzione lavori).
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste per lavori pubblici.

ART. 40 - SICUREZZA

1. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si intendono integralmente recepite le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri.
2. In attuazione delle vigenti disposizioni per la prevenzione della diffusione del COVID-19" nei cantieri, l'Appaltatore si impegna, ad osservare e a far osservare durante l'esecuzione dell'appalto le "*linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri"* adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 06.05.2022, nonché ogni altra disposizione successivamente emanata per prevenire la diffusione del Covid-19.
3. L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
4. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono

comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

5. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, tenendo anche conto delle linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID19 nei cantieri.
6. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato, in conformità al proprio protocollo aziendale, alle vigenti disposizioni per prevenire la diffusione del COVID-19 nei cantieri, ed ai contenuti del PSC. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
7. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
8. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
9. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
10. Ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
11. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:
    - **a)** verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
    - **b)** dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

12. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. n. 81 /2008);
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;0il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano ad Euro 81.055,42.

13. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche, nonché in relazione a tutte le misure ed accorgimenti necessari per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri tenuto conto delle "*Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri*" adottate con ordinanza del 06/05/2022 del Ministero della Salute, e ad ogni altra disposizione successivamente emanata per prevenire la diffusione del Covid-19;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

14. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

15. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro o di nuove disposizioni emanate per prevenire la diffusione del Covid-19, o altresì di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

16. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

17. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

18. Nella gestione del cantiere dovrà essere rispettato quanto previsto in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e successivi Decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ed in particolare il Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

19. Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni di cui al presente articolo, comunque accertate, previa costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 41 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. La fattispecie dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le cui disposizioni si intendono integralmente recepite.

ART. 42 – RISERVE

1. Ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.
2. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 43 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi di quanto espresso nel precedente paragrafo e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al tribunale ordinario competente presso il foro di Treviso ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 44 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 45 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso si fa riferimento all'art. 109 del Codice degli Appalti.
2. Il parere preliminare della *Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso del 16/11/2022 (allegato ai documenti di gara e di cui l'appaltatore deve prendere visione)* evidenzia che il rinvenimento di strutture antiche di interesse particolarmente importante potrà condizionare la realizzabilità delle opere in progetto, nel caso di ulteriori prescrizioni o pareri che impediscano l'esecuzione delle opere, la Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto previo il pagamento dei lavori o dei servizi eseguiti senza che l'Appaltatore possa richiedere il pagamento di ulteriori oneri o risarcimenti previsti ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti.

ART. 46 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. n. 62/2013, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 47 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE, ECC.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
   - le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari;
   - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la

messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione oltre al rimborso delle spese di pubblicazione della gara d'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 48 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. Si intendono recepite le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio, la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 21, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.